

Codice A1905A

D.D. 24 luglio 2017, n. 356

**PAR FSC 2007/2013. Disposizioni sulla copertura finanziaria della misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione" e della misura 3.1 "Contratto di insediamento". Autorizzazione trasferimento delle risorse dal fondo 205 al fondo 262.**

Premesso che:

con deliberazione n. 36-2237 del 22.06.2011 la Giunta regionale ha adottato, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i., il Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2011/2015, successivamente prorogato al 31/12/2017 con D.G.R. del 29.12.2016 n. 30 - 4504;

nell'ambito dell'Asse 2 "Finanza, crescita dimensionale e credito" di tale Programma, risulta prevista la misura 2.4, finalizzata a costituire un fondo di reindustrializzazione, destinato all'acquisto di asset patrimoniali di imprese che intendano, da un lato, ridimensionare la propria capacità produttiva e dall'altro (grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare le proprie attività in settori ritenuti più performanti. L'immobile acquisito al fondo viene rifunzionalizzato ed i proventi derivanti dalle cessioni degli immobili rifunzionalizzati sono destinati a ricostituire il fondo;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 119 – 3021 del 18.11.2011 si è provveduto:

- 1) ad approvare i contenuti generali della misura 2.4 (Fondo di reindustrializzazione);
- 2) ad individuare, quale soggetto attuatore della suddetta misura 2.4 "Fondo di reindustrializzazione", Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (Società a prevalente capitale pubblico istituita con L.R. n. 17/2007);
- 3) a stabilire la dotazione finanziaria iniziale della misura 2.4. del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. 34/2004) pari ad € 4.925.000,00;

nell'ambito dell'Asse 3 "Internazionalizzazione" del succitato programma, risulta prevista, altresì, la misura 3.1 "Contratti di insediamento", strumento di tipo negoziale finalizzato ad incentivare l'insediamento in Piemonte di nuove imprese e di nuove attività produttive, già contemplato dal Piano straordinario per l'occupazione, approvato con DGR 2-230 del 29.06.2010 (Misura II.5).

Premesso inoltre che:

la Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di Euro, di cui Euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed Euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012) all'articolo 8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, e ha autorizzato l'istituzione di apposito fondo;

nel PAR - FSC 2007-2013, è stata istituita una misura analoga alla citata Misura 2.4 nell'ambito dell'Asse 3 – Riqualficazione territoriale – linea d'azione 3.4 – riqualficazione post-manifatturiera - con la linea d'intervento b) Fondo di reindustrializzazione, assegnando per l'attuazione della misura stessa Euro 8.000.000,00;

nell'ambito dell'Asse 1 - Innovazione e transizione produttiva -, i "Contratti di insediamento" sono stati considerati dal PAR FSC quale una delle azioni cardine.

Dato atto che:

con D.G.R n. 1 - 5549 del 25.03.2013 si è provveduto:

- 1) a dare formale e sostanziale avvio alla suddetta Linea di azione 3.4: “Riqualificazione post manifatturiera” Asse 3 “Riqualificazione Territoriale”, Linea di intervento b): Fondo di reindustrializzazione, del PAR FSC 2007-2013 sostituendo la scheda relativa ai contenuti generali di misura approvata con DGR n. 119-3020 del 18.11.2011;
- 2) a stabilire che la dotazione finanziaria complessiva della Misura: “Fondo di reindustrializzazione” ammonta ad € 12.925.000,00 di cui:
  - a) € 8.000.000,00 a valere sul “Fondo per l’attuazione del PAR FAS 2007-2013 (Del CIPE 166/2007)”;
  - b) € 4.925.000,00, assegnati alla Misura 2.4 Fondo di reindustrializzazione - L.R. 34/2004 Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2011/2015 - con la D.G.R. n. 119 – 3021 del 18.11.2011;
- 3) ad individuare in Finpiemonte S.p.A in luogo di Finpiemonte Partecipazioni Spa, il soggetto gestore del fondo, nonché ad affidare alla stessa la dotazione finanziaria della Misura 2.4 di cui alla D.G.R. n. 119–3021 del 18/11/2011 pari ad € 4.925.000,00, costituendo un’ unica dotazione finanziaria pari ad € 12.925.000,00;

la D.G.R. n. 1 - 5839 del 03.06.2013 ha provveduto a modificare i contenuti generali della suddetta linea di azione 3.4, approvata con D.G.R. n. 1 – 5549 del 25.03.2013, consentendo la possibilità di destinare i proventi derivanti dalla cessione dell’immobile anche al risanamento e alla ristrutturazione di posizioni debitorie dell’impresa stessa che ne impedirebbero una corretta espansione o un consolidamento sul territorio;

la D.G.R. n. 1-7470 del 17/04/2014 ha provveduto a:

- 1) prendere atto che l’Embraco Europe S.r.l. ha presentato domanda a valere sulla misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione” e che tale richiesta non era attualmente finanziata per mancanza di risorse;
- 2) approvare la bozza dell’Accordo tra Regione Piemonte e la Soc. Embraco Europe srl;
- 3) prendere atto di dover procedere alla firma dell’accordo, con il quale la Regione Piemonte si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie per lo scorrimento della graduatoria relativa al “Fondo di reindustrializzazione“ per garantire le risorse a sostegno degli investimenti programmati da Embraco Europe S.r.l., per l’ammodernamento dello stabilimento di Riva presso Chieri;
- 4) individuare le risorse necessarie allo scorrimento della graduatoria pari ad € 3.650.000,00, mediante il prelievo delle somme residue impegnate sul cap. 286761 con Determinazioni 407/2010 e 597/2011 per l’attuazione delle misura 3.1 “Contratti di insediamento”.

Dato atto, altresì, che:

con D.G.R. n. 2 2703 del 29.12.2015 è stata approvata la rimodulazione del PAR FSC 2007/2013 di cui alla delibera n. 2-1519 del 4 giugno 2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 17.12.2015 ed in particolare si è provveduto:

- allo stralcio della linea d’intervento “Fondo di reindustrializzazione” (Asse III - Riqualificazione territoriale) nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 in considerazione dell’impossibilità di completare lo schema funzionale della misura nei termini compatibili con il PAR FSC 2007/2013, nonché per la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di attestarne la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato;
- a seguito della disponibilità delle risorse in stand by (derivanti dal rientro nel PAR FSC della disponibilità di 100 milioni di €), all’attivazione della linea d’intervento “Contratti di insediamento” (Asse I – Innovazione e transizione produttiva – linea di azione – Internazionalizzazione, promozione e marketing territoriale) per Euro 7.000.000,00 a valere sul PAR - FSC 2007/2013;

il CIPE con propria delibera n. 71/2015 nel prendere atto della riprogrammazione del PAR FSC

2007-2013 prescrive che l'utilizzo differito delle risorse FSC poste in *stand by*, vincolate alla copertura dei debiti pregressi per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), è possibile previa modifica del Piano di rientro, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze;

l'iter procedurale relativo al rientro del debito pregressi per TPL si è concluso con l'emanazione del decreto interministeriale n. 404 del 29.11.2016 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2017) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, che approva il piano di rientro svincolando di fatto le risorse FSC 2007-2013 in stand by, tra cui quelle programmate per i Contratti di insediamento, ai sensi della citata delibera CIPE n. 71/2015;

a seguito del suddetto svincolo delle risorse FSC 2007-2013 con D.G.R. n. 15 – 5069 del 22.05.2017 si è provveduto ad approvare le modifiche del PAR FSC 2007/2013 di cui alla D.G.R n. 2-2703 del 29.12.2015, condivise dal Comitato di Pilotaggio convocato con procedura scritta il 14 aprile 2017.

Dato atto, inoltre, che a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione Competitività del Sistema regionale:

- i programmi di investimento presentati dalle PMI a valere sulla misura 3.1 “Contratto di insediamento” L.R. 34/2004 risultano conclusi e rendicontati nei termini ammissibili del PAR FSC 2007/2013, per un ammontare complessivo pari ad € 7.000.000,00;
- il fabbisogno finanziario complessivo della linea d'intervento “Fondo di reindustrializzazione” risulta pari a € 11.784.126,86, come da nota del 2606.2017 prot. n ATR/anp/17/15866 di Finpiemonte S.p.A. al netto delle rinunce e delle revoche delle agevolazioni concesse, per la cui parziale copertura si è fatto fronte mediante l'atto di liquidazione n. 254 del 09/07/2014 (per € 4.925.000,00) e mediante la determinazione n. 62/2015/A19000 in attuazione della DGR 1-7470 del 17/4/2014, per € 1.820.813,00 e con atto di liquidazione 418 del 18/11/2014 (per € 1.000.000,00);
- in conseguenza dello stralcio della linea “Fondo di reindustrializzazione” dal Programma, le risorse pari ad euro 1.000.000,00 già trasferite con atto di liquidazione n. 418 del 18 /11/2014, possono finanziare gli interventi previsti dalla Linea “Contratti di insediamento” (misura 3.1); la somma a copertura della linea “Fondo di reindustrializzazione” (misura 2.4) può essere reperita nell'ambito delle risorse regionali di cui alla Misura 3.1 “Contratto di insediamento” Asse 3 (Internazionalizzazione) L.R. 34/2004;
- la misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione” risulta compatibile con la normativa europea sugli aiuti di stato sotto il profilo sia dell'importo corrisposto a fronte della cessione degli immobili sia della selettività del bando.

Considerato che con deliberazione n.18 - 5316 del 10.07.2017 si è provveduto:

- ad approvare le variazioni al bilancio finanziario 2017;
- a stabilire che le risorse della misura 3.1 “Contratto di insediamento”, resesi disponibili per un importo pari a € 5.038.313,86, già trasferiti a Finpiemonte S.p.A. con la determinazione n. 407/2010 e la determinazione n. 597/2011 sul cap. 286761, sono destinate alla copertura del fabbisogno di pari importo della misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione”;
- ad autorizzare Finpiemonte S.p.A. all'utilizzo della somma di € 5.038.313,86 della Misura 3.1 “Contratto di insediamento” Asse 3 (Internazionalizzazione) L.R. 34/2004 a copertura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulla Misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione”, al lordo del reintegro della somma di € 1.000.000,00 trasferita alla stessa Finpiemonte S.p.A.

Ritenuto che occorre trasferire dal fondo n. 205, le risorse della misura 3.1 “Contratto di insediamento”, resesi disponibili per un importo pari a € 4.038.313,86, già trasferite a Finpiemonte S.p.A., (al netto della somma di € 1.000.000,00), al fondo 262 per la copertura del fabbisogno di

pari importo della misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione”.

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- il D. Lgs 118/2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- D. Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA” s.m.i.;
- la L.R. 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

*determina*

Per quanto riportato in premessa:

- di autorizzare Finpiemonte Spa al trasferimento della somma di € 4.038.313,86, dal fondo n. 205, misura 3.1 “Contratto di insediamento”, al fondo n. 262, per la copertura del fabbisogno di pari importo della misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni della suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del settore  
Dott.ssa Lucia Barberis

Visto:

Il Direttore regionale  
Dott.ssa Giuliana Fenu